

## **TI\_GERICHTE 13.2019.102 vom 28. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_13.2019.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2019.102)

FR: TI\_GERICHTE 13.2019.102 du 28 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 13.2019.102 del 28 luglio 2020

### **Regeste**

Sospensione della procedura: interazione tra art. 193 CC e art. 285 segg. LEF

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 2.1 Il Pretore, rilevato che erano state emesse sia la sentenza di confisca penale sia quella della CEF in merito al pignoramento complementare dei beni oggetto di causa, ha dato atto che erano venuti meno i motivi sui quali era stata fondata la sospensione dell'azione revocatoria. Egli ha nondimeno rilevato che i beni attribuiti a RE 1 con la convenzione matrimoniale del 2004 erano stati nel frattempo oggetto di due nuovi sequestri, confermati in seconda istanza dalla Camera di esecuzione e fallimenti. Nell'ambito della procedura d'esecuzione a convalida degli stessi, promossa da CO 1 - causa di cui il medesimo Pretore è stato chiamato a occuparsi - G\_\_\_\_\_ ha chiesto il disconoscimento del suo debito di fr. 1'900'848.-, ciò che osta al pignoramento definitivo di quei beni. Poiché l'esistenza di tale debito e l'esito della procedura esecutiva sono rilevanti per i presupposti dell'azione revocatoria, in primis la legittimazione attiva di CO 1 e il pregiudizio da lei patito, vista la complessità e l'onerosità della causa il Pretore non ha ritenuto opportuno procedere in parallelo con le due procedure, considerato che ciò neppure sarebbe suscettibile di garantire una più celere risoluzione della controversia che opponeva CO 1 ad RE 1. 2.2 Dal canto suo la reclamante lamenta la violazione dell'art. 126 CPC e, in tal contesto, delle garanzie procedurali generali in applicazione dell'art. 29 Cost., segnatamente del principio di celerità.

#### **E. 3**

Giusta l'art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso ( Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3 a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2 a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev'esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull'imperativo di speditezza dei procedimenti

giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali ( Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

#### **E. 4**

La reclamante obietta che la sospensione di un procedimento deve rimanere l'ultima ratio, e che la sospensione confermata con decisione 2 dicembre 2019 non è compatibile con il principio di celerità per il semplice fatto che quella pronunciata nel 2013 durava oramai già da ben sei anni (reclamo, n. 11). Così proposta l'argomentazione risulta però riduttiva e generica. La durata adeguata di un procedimento non può essere misurata in modo astratto e nemmeno ridotta in termini meramente numerici. Essa va per contro rapportata alle circostanze particolari di ogni singolo caso concreto. In proposito, la giurisprudenza considera in particolare fattori quali il significato della procedura per le persone che vi sono implicate, la complessità del caso (tipo di procedura, estensione e complessità dell'oggetto litigioso e delle questioni giuridiche) e il comportamento processuale delle persone coinvolte nella procedura e dell'autorità che lo tratta ( Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 126). Sicché, in quanto limitata ad un mero calcolo matematico, la censura va respinta.

#### **E. 5**

Contesta poi la reclamante che i sequestri esecutivi ottenuti da CO 1 nel 2017 - riguardanti anche, sulla scorta dell'art. 193 CC, beni oggetto della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 - insieme all'azione di disconoscimento di debito avviata da suo marito G\_\_\_\_\_ in esito alla procedura di convalida di quegli stessi provvedimenti, possano giustificare il mantenimento della sospensione dell'azione revocatoria. A torto.

##### **E. 5.1**

. Per il Pretore, l'esistenza del debito in sé e l'esito delle procedure esecutive condizionano direttamente i presupposti dell'azione revocatoria; in particolare determinano la legittimazione attiva di CO 1 e l'esistenza di un pregiudizio in capo alla medesima. Egli non ritiene quindi opportuno, posta la complessità e l'onerosità dell'azione revocatoria, procedere parallelamente con le due cause, neppure potendo garantire una più celere risoluzione della lite in essere tra CO 1 e RE 1. Nella sostanza questa sua conclusione regge alla critica della reclamante. 5.2 È pacifico che nel contesto dell'esecuzione n.

\_\_\_\_\_4 promossa da CO 1 il relativo verbale di pignoramento 4 ottobre 2010 è stato riconosciuto quale attestato provvisorio di carenza di beni in data 23 agosto 2012 (sopra, consid. B). Nell'ambito di questa stessa esecuzione CO 1 si è quindi mossa su due livelli. Da una parte, avvalendosi della protezione offerta dall'art. 193 CC, il 4 dicembre 2012 essa ha postulato il pignoramento complementare di beni trasferiti ad RE 1 in virtù della convenzione matrimoniale 8 luglio 2004 (sopra, consid. C; act. II doc. 1; doc. 5 pag. 3). Con decisione 30 gennaio 2013 il relativo avviso di pignoramento è stato tuttavia annullato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello - quale autorità di vigilanza - in quanto la vertenza penale era ancora aperta e conseguentemente la realizzazione dei beni già pignorati non era ancora diventata impossibile (sopra, consid. C; doc. 5 pag. 5).

Sull'altro fronte, sempre in relazione alla convenzione matrimoniale del 2004, il 30 agosto 2012 CO 1 ha avviato la procedura di conciliazione per essere autorizzata ad introdurre l'azione revocatoria giusta agli art. 285 segg. LEF, poi inoltrata il 14 gennaio 2013 (sopra, consid. D) e da subito sospesa (sopra, consid. E). Tale azione revocatoria era quindi restata sospesa in attesa di una definizione della questione relativa alla confisca penale dei beni di spettanza della reclamante - situazione che aveva appunto condizionato la decisione 30 gennaio 2013 - giunta solo il 27 luglio 2017 e sfociata in una decisione di dissequestro dei beni di RE 1 (sopra, consid. H). 5.3 Nel frattempo, nondimeno, CO 1 si è nuovamente avvalsa della protezione offerta dall'art. 193 CC chiedendo il sequestro di beni oggetto della convenzione matrimoniale 2004 (sopra, consid. F e G), provvedimenti che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato il 25 marzo 2019 respingendo i relativi gravami presentati dalla qui reclamante (doc. V e in particolare con riferimento a pag. 13 segg. consid. 10). Il 27 maggio 2019 CO 1 ha inoltre ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione di G \_\_\_\_\_ nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 1 promossa il 6 aprile 2017 a convalida del primo di questi sequestri (sopra, consid. F). E tutto questo ha in sostanza ripristinato lo status quo esistente prima del formale annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 del pignoramento complementare fondato sull'art. 193 CC e che era stato uno dei motivi di sospensione giusta l'art. 126 CPC dell'azione revocatoria (sopra, consid. D). Poiché il pignoramento definitivo dei beni sequestrati è ora subordinato all'esito dell'azione di disconoscimento di debito avviata da G \_\_\_\_\_ (sopra, consid. I), nelle particolari e specifiche circostanze del caso concreto non si può rimproverare al primo giudice un eccesso del proprio potere d'apprezzamento per aver ritenuto che l'esito dell'azione di disconoscimento di debito è pregiudiziale rispetto all'azione revocatoria, e che ciò giustifica la sospensione della causa di revocazione. Di qui la reiezione del reclamo.

#### **E. 6**

Obietta ancora la reclamante che l'azione di disconoscimento di debito introdotta da G \_\_\_\_\_ si rapporta a procedure avviate nel 2017, mentre l'azione revocatoria era stata introdotta già nel 2013, ovvero cinque anni prima. Rileva che una sospensione ai sensi dell'art. 126 CPC è giustificata e proporzionale se dipende da una controversia già in corso e ad uno stadio avanzato. Invano. Già si è detto del carattere pregiudiziale dell'azione revocatoria. Inoltre, come illustrato sopra, il contesto in cui s'inserisce l'azione di disconoscimento di debito è assimilabile a quello esistente prima dell'annullamento pronunciato il 30 gennaio 2013 in relazione al pignoramento complementare e che aveva motivato appunto la sospensione dell'azione revocatoria. A fronte di una situazione parificabile a quella precedente, non appare ora giustificato decidere diversamente. La censura va quindi respinta.

#### **E. 7**

La reclamante soggiunge ancora che il suo interesse a vedere la fine dell'azione revocatoria avviata contro di lei nel 2013 è prevalente rispetto a quello di CO 1 di ottenere una nuova sospensione della pratica (rispettivamente una mancata riattivazione della stessa) nell'attesa dell'esito di procedure pendenti tra quest'ultima e suo marito G \_\_\_\_\_. CO 1 era senz'altro libera di intraprenderle, ma non di esigere che fino ad una loro definizione altre iniziative giudiziarie precedentemente avviate nei confronti di RE 1 venissero accantonate. Tuttavia anche questo argomento non porta a diversa conclusione, ciò considerato il carattere pregiudiziale dell'azione di disconoscimento del debito.

## **E. 8**

Gioverà qui ancora rilevare che la costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra coniugi non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti (art. 193 cpv. 1 CC). Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale (art. 193 cpv. 2 CC). Dal canto suo la revocazione ai sensi dell'art. 285 cpv. 1 LEF ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.

8.1 L'art. 193 CC tutela il creditore titolare di una pretesa sorta prima dell'atto revocabile giusta gli art. 285 segg. LEF ( Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed., 2010, n. 21 ad art. 285) e, nell'esecuzione promossa contro il coniuge debitore, consente a quel creditore di pignorare e realizzare, rispettivamente far rientrare nella massa fallimentare i beni sottratti come se l'adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.2.b, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.). Se il creditore può far valere una pretesa fondata sull'art. 193 CC, l'azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a; Hausheer/Aebi-Müller, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6 a ed., 2018, n. 20 ad art. 193; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3 a ed., Berna 2017, n. 859c; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, Neuere Rechtsprechung zur insolvenzrechtlichen Anfechtung - Ein Spaziergang durch den paulianischen Rosengarten des Bundesgerichts, in: BLSchK 2009 pag. 213, 235; CEF 25 marzo 2019 14.2018.144/145 consid. 10.1, pubbl. in: RtiD II-2019 n. 52c pag. 792 segg.), sicché le eventuali contestazioni del coniuge proprietario dei beni andranno risolte nell'ambito della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF e 242 LEF; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 21 ad art. 193).

8.2 Anche se dal punto di vista del creditore le due norme, pur sottostando a condizioni diverse, sono in concorrenza, l'applicabilità dell'art. 193 CC ha da essere esaminata prima rispetto a quella dell'azione revocatoria: la protezione dell'art. 193 CC è in effetti più ampia rispetto a quella degli art. 285 segg. LEF sicché, laddove il creditore dovesse soccombere nella prima, l'azione revocatoria nemmeno entrerebbe più in considerazione (DTF 127 III 5 consid. 2a; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 285; Lorandi, op. cit., pag. 236). Così stando le cose, rilevato che nelle procedure di sequestro del 5 aprile 2017 e del 24 agosto 2017 (consid. F, G) CO 1 si avvale proprio dell'art. 193 CC, sarebbe quindi ancora da esaminare se l'azione revocatoria sia da riattivare, oppure se la questione non sia piuttosto da risolvere nell'ambito delle procedure di sequestro.

## **E. 9**

La reclamante invoca infine, a motivo dei tanti anni oramai trascorsi, il divieto di ritardata giustizia e quindi la violazione dell'art. 29 Cost.. L'argomento tuttavia non si pone in questi termini. La causa di revocazione è stata sospesa con decisione 16 gennaio 2013. E con il gravame in esame, proposto giusta l'art. 126 cpv. 2 CPC, la reclamante impugna la decisione con cui il Pretore ha respinto, per i motivi di cui si è detto, la sua istanza di riattivazione della procedura confermando il mantenimento della sospensione. Di modo che, al Pretore non si può imputare di avere ostacolato il corso della giustizia, men che meno di avere ritardato la giustizia in modo ingiustificato e di non avere proceduto negli incumbenti di sua competenza.

## E. 10

Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.-. La reclamante rifonderà a CO 1 un'indennità per ripetibili giusta gli art. 10 segg. Rtar commisurata all'impegno richiestole per la presentazione delle osservazioni al reclamo e che può essere stabilita in fr. 1'000.-. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il reclamo 13 dicembre 2019 di RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della reclamante. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.